



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 78 del reg.	Oggetto: NOMINA LEGALE PER ATTIVITA' CONTENZIOSO IMU-TASI 2016
Data 19/07/2022	

L'anno duemilaventidue, il giorno 19 del mese di LUGLIO alle ore 16:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Lugini	Gianpaolo	Vice Sindaco	X	
Arcangeli	Federica	Assessore	X	
Di Natale	Simone	Assessore	X	
Muzi	Lorenza	Assessore	X	

Partecipa il Voce Segretario Comunale dott.ssa Sabrina Marzano

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**NOMINA LEGALE PER ATTIVITA' CONTENZIOSO IMU-TASI 2016**";

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,


DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Medaglia d'argento al valore civile
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081- Fax: 0863-995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Oggetto: NOMINA LEGALE PER ATTIVITA' CONTENZIOSO IMU-TASI 2016

IL PROPONENTE

Ricordato che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- con deliberazione G.C. n. 64 del 10.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2022-2024 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Accertato che con note acquisite al protocollo di questo Ente, n. 3977 e 3978 del 18.05.2022 il contribuente L.F. ha comunicato la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila avverso rispettivamente all'avviso di accertamento n. 7- Tasi 2016 e avviso di accertamento n. 9 -IMU 2016 entrambi del 23.03.2022, notificati in pari data;

Ritenuto opportuno di proporre appello avverso i predetti ricorsi e costituirsi in giudizio al fine di tutelare gli interessi e le ragioni del Comune di Carsoli;

Rilevato ad ogni modo, ove mai ve ne fosse bisogno, che questo Ente non contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di un avvocato abilitato all'esercizio della professione forense avente lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di parte passiva e che deve, quindi, ricorrere ad avvocati del libero foro;

Ritenuto dunque, aderendo all'indirizzo della Corte europea di giustizia in tema di natura fiduciaria degli incarichi legali di rappresentanza in giudizio conferiti da pubbliche amministrazioni per esigenze puntuali, di procedere fin dall'adozione del presente atto di Giunta Comunale all'individuazione del legale cui affidare la costituzione in giudizio nel procedimento di cui trattasi;

Visto il preventivo di spesa corredato di curriculum vitae acquisito al prot. n. 5578 in data 08.07.2022, trasmesso - su richiesta dell'Amministrazione Comunale - dall'Avv. Anna Francesca Guaricci, dello studio legale BOCCI-GUARICCI sito in via Lidia n° 73 a Roma, esperta in particolare in materia di diritto tributario;

Rilevato che la suddetta professionista, attestandosi sui minimi tariffari di cui al D.M. 55-2014 relativi ad una causa di valore tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, ha proposto un'ipotesi di compenso pari ad € 945,00 oltre € 141,75 quali spese generali 15% ed € 43,47 quale onere cassa avvocati per un totale di € 1.130,22 per le attività in ambito stragiudiziale, per la partecipazione ad attività ed incontri relativi alla fase di reclamo/ mediazione tributaria da avviarsi su richiesta del contribuente, incluse le attività di confronto per la definizione di eventuale accordo bonario;

Rilevato altresì, laddove in esito alle predetta attività stragiudiziali non risultasse possibile

comporre la vicenda in maniera bonaria, che la professionista, sempre attenendosi ai minimi tariffari, ha proposto una ipotesi di compenso finale pari ad € 2.085,00 oltre € 312,75 quali spese generali 15% ed € 95,91 onere cassa avvocati per un totale di € 2.493,66;

Visto il curriculum del legale, allegato alla predetta nota e conservato in atti, illustrativo della professionalità ed esperienza, dal quale si evince il possesso delle capacità tecniche proporzionate allo svolgimento dell'incarico;

Ritenuto di conferire l'incarico in questione all'Avvocato Anna Francesca Guaricci alle condizioni di cui al disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento, per una spesa massima complessiva di € 3.623,88 ogni onere incluso;

Rilevato che gli incarichi legali conferiti per un'esigenza puntuale ed episodica della pubblica Amministrazione possono essere ricondotti all'elenco di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) del codice dei contratti pubblici e che, in tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile (linee guida ANAC n. 12/2018 recanti "Affidamenti dei servizi legali" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13.11.2018);

Accertato che, uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cassazione-sez. I n. 18224 del 21.12.2002 e da Cassazione-sez. III n. 2878 del 26.02.2002 (più di recente da ordinanza Consiglio di Stato -sez. V n. 1443 del 30.03.2011 e da Ordinanza Cassazione civile sez. VI n. 5802 del 23.03.2016) l'Organo competente ad autorizzare le liti è la Giunta comunale e l'Organo titolare della rappresentanza legale in giudizio è il Sindaco;

PROPRONE DI DELIBERARE

1. Di confermare, ad ogni effetto, quanto dedotto in premessa.
2. Di ritenere necessario, per tutelare gli interessi di questo Ente, promuovere la costituzione in giudizio presso la Commissione tributaria provinciale dell'Aquila, promosso da L.F. in data 18.05.2022 rappresentato dal dottore commercialista Amadio Renzo e dal dott. Angelo Viti, con studio in Roma presso "Di Tanno e Associati" in via Crescenzo 14, avverso all'avviso di accertamento n. 7- Tasi 2016 e avviso di accertamento n. 9 -IMU 2016 entrambi del 23.03.2022 e notificati in pari data.
3. Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio nel procedimento di cui al punto precedente.
4. Di nominare quale legale dell'Ente l'Avv. Anna Francesca Guaricci, dello studio legale BOCCI-GUARICCI sito in via Lidia n° 73 a Roma, per la tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente, conferendo alla medesima ogni facoltà di legge sia per le attività in ambito stragiudiziale sia per la costituzione in giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila, alle condizioni di cui all'allegato disciplinare;
5. Dare atto che il conferimento dell'incarico avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa conservato in atti e alle condizioni riportate nell'allegato disciplinare per una spesa massima complessiva di € 3.623,88 come in premessa esplicitato.
6. Di dare atto che il Responsabile dell'Area "Servizi Finanziari" provvederà, previa assunzione del relativo impegno di spesa, alla sottoscrizione del disciplinare allegato sotto la lettera "A" al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale che, per le finalità indicate nello stesso, si intende qui approvato.
7. Di riconoscere che, per quanto dedotto in premessa, l'onere massimo complessivo a carico dell'ente è determinato in € 3623,88 rinviando al predetto Responsabile l'adozione di ogni altro adempimento conseguente al presente provvedimento, inclusa l'assunzione del corrispondente impegno di spesa.
8. Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n° 267/2000, stante il ristretto tempo per l'adozione di tutti i provvedimenti

conseguenti e la necessità di consentire il puntuale studio della vicenda de qua da parte della professionista individuata e di predisporre, pertanto, un'efficace tutela per l'ente;

L'assessore alle finanze
Geom. GIANPAOLO LUGINI

Pareri art. 49 T.U.

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Allegato 'A'

COMUNE DI CARSOLO
PROVINCIA DELL'AQUILA

Codice CIG n.

La sottoscritta Responsabile dei Servizi Finanziari Anna Maria D'ANDREA del Comune intestato, in esecuzione del disposto della deliberazione della giunta comunale n. del e della propria determinazione n. in data , in nome e per conto dell'Ente per cui agisce in qualità di Responsabile

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

al legale di seguito indicato:

Avvocato Anna Francesca Guaricci , dello studio legale BOCCI-GUARICCI sito in via Lidia n° 73 00179 Roma, iscritto all'Albo degli Avvocati tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, email:avv.afguaricci@gmail.com Pec: annafrancescaguaricci@ordineavvocatiroma.org domicilio professionale in Roma, via Antonio Schivardi 35.

L'Avvocato designato dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate:

1. L'incarico riguarda la costituzione in giudizio, incluse le attività di difesa stragiudiziale, dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila, nei ricorsi innanzi alla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DELL'AQUILA, acquisiti al prot. 3977 e 3978 del 18.05.2022 trasmessi da L.F. , rappresentato dal dottore commercialista Amadio Renzo e dal dott. Angelo Viti, con studio in Roma presso "Di Tanno e Associati" in via Crescenzio 14, avverso all'avviso di accertamento n. 7- Tasi 2016 e avviso di accertamento n. 9 -IMU 2016 entrambi del 23.03.2022 e notificati in pari data.
2. L'incarico comprende, oltre la difesa tecnica e l'intera attività professionale da svolgere nel primo grado del giudizio, le attività di difesa stragiudiziale per la partecipazione ad attività ed incontri relativi alla fase di reclamo/ mediazione tributaria da avviarsi su richiesta del contribuente, incluse le attività di confronto per la definizione di eventuale accordo bonario; sono altresì incluse la facoltà di esprimere tempestivamente ogni eccezione utile a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi compresa la chiamata di terzi, ed inoltre ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte in ordine allo sviluppo del procedimento. In ogni caso, il professionista si impegna a relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'amministrazione comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività professionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.
3. L'Avvocato incaricato dichiara che non ricorre nei suoi riguardi alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Né ricorre a proprio carico alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione delle predette dichiarazioni, il comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile.
4. Lo stesso avvocato dichiara che nei suoi riguardi non ricorre la condizione limitativa alla corresponsione del compenso, prevista dall'art. 5, comma 5, del D.L. 31.05.2010, n. 78, non essendo titolare di cariche elettive.
5. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'amministrazione comunale l'insorgere di ogni condizione di incompatibilità nell'incarico. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 3.
6. Il compenso, convenuto tra le parti, è fissato in € 945,00 oltre € 141,75 quali spese generali 15% ed € 43,47 quale onere cassa avvocati per un totale di € 1.130,22 per le attività in ambito stragiudiziale ed € 2.085,00 oltre € 312,75 quali spese generali 15% ed € 95,91 onere cassa avvocati per le attività di difesa presso la commissione tributaria provinciale. Nel compenso è compresa ogni voce di spesa, ivi comprese le spese

per eventuali trasferte che restano a carico dell'avvocato. Il compenso rimane fisso ed invariabile, non subisce variazioni in relazione all'andamento dei procedimenti, né alla durata degli stessi.

7. Tale compenso previsto per le attività di difesa stragiudiziale sarà liquidato e pagato integralmente al termine della stessa; laddove in esito alle predette attività non risultasse possibile comporre bonariamente la vicenda il compenso pattuito per il ricorso in commissione tributaria provinciale sarà liquidato solo all'esito dello stesso, salvo l'acconto del 20%, che sarà versato entro venti giorni dalla proposizione del ricorso stesso. Il Comune di Carsoli corrisponderà all'avvocato l'importo relativo alla difesa presso la commissione provinciale a prescindere dalla liquidazione giudiziale della spesa e dall'onere di rifusione posto a carico di controparte; nel caso in cui l'importo liquidato dal Giudice fosse inferiore a quanto previsto nel presente atto di conferimento, il Comune corrisponderà la differenza in eccesso a favore del legale; nel caso in cui l'importo liquidato dal Giudice fosse superiore a quanto concordemente pattuito, la differenza sarà comunque riconosciuta a favore del medesimo, previo recupero a carico della controparte. Resta inteso che, laddove i due ricorsi promossi dalla contribuente dovessero avere tempistiche processuali diverse per la relativa definizione, il pagamento del saldo dell'80% del compenso complessivamente pattuito per la fase giudiziale contenziosa sarà corrisposto in due *tranche* di pari importo da versarsi rispettivamente all'esito di ciascun ricorso definito.

8. L'avvocato incaricato comunicherà tempestivamente per iscritto l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione.

9. Il provvedimento di liquidazione della parcella sarà adottato entro 45 giorni dalla ricezione della stessa al protocollo comunale ed il relativo mandato di pagamento sarà emesso entro i successivi 30 giorni dalla ricezione al protocollo comunale della fattura valida ai fini fiscali. Trascorsi due mesi dall'invio della fattura e senza che gli importi siano stati fondatamente contestati nella congruità secondo la presente convenzione, in caso di mancato o ritardato pagamento, si applica, l'interesse di mora al tasso legale.

10. I termini di cui al precedente punto 9, relativamente alle parcelle presentate oltre il 15 novembre di ciascun anno, sono sospesi sino al 31 dicembre dello stesso anno. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, l'avvocato incaricato assumerà tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegnerà a comunicare entro il termine di sette giorni l'IBAN sul quale effettuare i versamenti.

11. Ai fini degli obblighi della trasparenza che incombono sul Comune, l'avvocato incaricato autorizza la pubblicazione del proprio curriculum professionale nell'albo online.

12. L'Amministrazione mette a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso rilevante per la definizione della controversia. L'avvocato incaricato riceverà copia autentica degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

13. L'avvocato incaricato si impegna al rispetto del segreto d'ufficio e a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

14. Riconosciuta la particolare natura dell'ente committente, l'incaricato dovrà in ogni caso eccepire l'intervenuta prescrizione delle altrui pretese o diritti.

15. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione, l'avvocato incaricato ritenga opportuna la nomina di un procuratore esclusivamente domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incarico principale, rimanendo unico responsabile nei riguardi dell'amministrazione committente il legale qui incaricato. Il relativo compenso resta a carico dell'avvocato incaricato.

16. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

17. Il presente atto, redatto in carta libera ed in doppio originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, giusta art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, atteso che le prestazioni qui dedotte sono soggette ad IVA.

Carsoli, li 19.07.2022

PER L'AMMINISTRAZIONE
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

IL LEGALE INCARICATO
AVV. Anna Francesca GUARICCI

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Avv.to Velia Nazzarro

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Sabrina Marzano

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 6162 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 01.08.2022

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
